

A TUTTI I COLLEGHI
LORO SEDI


OGGETTO: ELEZIONI DELEGATI AL CONGRESSO FNSI

Si sono riuniti ieri, **06 novembre 2018**, presso la sede SGA a Pescara, i membri della Commissione elettorale nominata dal Direttivo SGA nella seduta del 30 ottobre u.s., in vista delle elezioni per i delegati al Congresso della Fnsi in programma a febbraio prossimo a Levico Terme. Erano presenti i membri Giuseppina Di Marco, Angelo De Nicola, Arnolfo Paolucci e Candida De Novellis (supplente). Assenti giustificati Roberto Raschiatore e Silvio Salone (supplenti).

Préliminarmente la Commissione ha nominato il presidente nella persona di **Angelo De Nicola**. Quindi ha espresso le seguenti indicazioni dopo aver preso atto della direttiva in materia della Fnsi del 23 luglio u.s. (che si allega integralmente):

- 1) Le elezioni dei Delegati abruzzesi si terranno nelle giornate di **domenica 16 e lunedì 17 dicembre p.v.** (i dettagli saranno comunicati in seguito dopo apposita riunione della Commissione già riconvocata per il 26 novembre p.v., alle ore 12, nella sede SGA a Pescara);
- 2) i Delegati da eleggere, sulla base degli aventi diritto al voto (iscritti almeno 180 giorni prima della data delle elezioni, e cioè il 19 giugno u.s.), saranno **5 (cinque) per i Professionali e 1 (uno) per i Collaboratori**. In base alle quote di genere, per i Professionali dovranno essere 3 più 2, ovvero 3 uomini e 2 donne o viceversa. Per i Collaboratori, l'unico Delegato non fa scattare le quote di genere;
- 3) le liste dovranno essere corredate da **almeno 10 (dieci) firme per i Professionali e 4 (quattro) per i Collaboratori**. I firmatari delle liste non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della firma. Possono essere firmatari i colleghi iscritti ed in regola con le quote associative;
- 4) ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura;
- 5) le liste devono essere depositate da almeno uno dei firmatari presso la Commissione elettorale (che ha sede presso la SGA a Pescara) **entro le ore 12.00 del 26 novembre p.v.** (ventesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni);
- 6) Le firme di sottoscrizione delle liste elettorali o di accettazione di candidature possono pervenire alla Commissione elettorale depositate a mano oppure mediante posta elettronica o fax. La Commissione elettorale ha deciso di accettare le firme inviate tramite posta elettronica e fax purchè le stesse pervengano in originale, anche se successivamente al termine alla presentazione delle liste ma entro 5 (cinque) giorni, e cioè alle ore 12 del 1 dicembre p.v.. Entro ulteriori cinque giorni (ore 12 del 6 dicembre p.v.), potranno essere presentati gli eventuali ricorsi.

Pescara, 07 novembre 2018

Il Presidente
La Commissione Elettorale
Angelo De Nicola


Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Al Direttore

Roma, 23 luglio 2018

Prot. n. 304/D

All'attenzione dei
Presidenti delle AA.RR.SS.

Loro sedi

Oggetto: XXVIII Congresso della Stampa Italiana (3)

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari relativamente agli adempimenti inerenti il 28° Congresso Nazionale della Stampa Italiana per trasmettervi di seguito le indicazioni procedurali, previste dallo Statuto federale e dal Regolamento allo Statuto, alle quali le AA.RR.SS. sono tenute ad attenersi nella fase di elezione dei delegati.

Commissione elettorale

I Consigli direttivi delle singole Associazioni devono nominare una commissione elettorale "rappresentativa della composizione del direttivo stesso", al più tardi 70 giorni prima della convocazione del Congresso (quindi non oltre il **27 novembre 2018**).

Al riguardo, si ricorda che il regolamento allo Statuto federale prevede che, quando un direttivo di Associazione sia composto da membri eletti da più liste, dovrà essere invitato a far parte della commissione elettorale almeno un eletto per ciascuna lista o un iscritto all'Associazione designato dagli eletti di ciascuna lista.

Né lo statuto, né il regolamento prevedono il numero dei componenti della commissione elettorale. Ne consegue che ogni consiglio direttivo può costituire una commissione elettorale composta da un numero di colleghi adeguato alle esigenze, e, comunque, non inferiore a tre. Una volta costituita la commissione elettorale, il consiglio direttivo deve consegnarle l'elenco dei giornalisti che hanno diritto al voto, suddivisi nelle due categorie di professionali e collaboratori. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Associazione alla data del 181° giorno prima del giorno fissato per le votazioni e in regola con il versamento delle quote associative.

Sezioni elettorali distaccate

Il Consiglio direttivo dell'Associazione, su richiesta o parere conforme della commissione elettorale, può provvedere alla costituzione di sezioni elettorali distaccate. In tal caso la commissione elettorale deve consegnare alle sezioni distaccate l'elenco nominativo dei rispettivi elettori ed indicare a ciascun iscritto la sezione in cui è ammesso a votare.

Le operazioni di voto devono svolgersi alla presenza di membri della commissione elettorale e con scheda unica comprendente tutte le liste validamente presentate.

Qualora siano istituite sezioni elettorali distaccate, lo scrutinio deve essere effettuato presso il seggio centrale in un unico giorno.

Tutta la documentazione delle sezioni distaccate deve pervenire al seggio centrale in plico sigillato, comprese le urne contenenti le schede votate.

Presentazione delle liste

Per l'elezione dei delegati, lo statuto prevede (art.9) che possano essere presentate più liste di candidati.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore ai posti cui provvedere.

Ogni lista deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto **pari almeno:**

- al 10% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è inferiore o uguale a 50;
- al 5% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 50 e inferiore a 501;
- a 50 più l'1% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 500.

I firmatari delle liste non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma.

Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

Le liste devono essere depositate da almeno uno dei firmatari presso la commissione elettorale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Le firme di sottoscrizione delle liste elettorali o di accettazione di candidature possono pervenire alla commissione elettorale anche mediante posta elettronica certificata (PEC). In relazione alla possibilità che le firme dei presentatori delle liste siano inviate via fax, in assenza di una precisa disposizione statutaria o regolamentare al riguardo, si ritiene, come per il passato, che, qualora le Commissioni elettorali dovessero pervenire alla decisione di accettare le firme inviate tramite fax, debbano però prevedere che le firme in originale pervengano, comunque, anche se successivamente alla presentazione delle liste.

Scheda elettorale

La scheda elettorale deve contenere le seguenti indicazioni:

- numerazione o denominazione delle liste;
- elenco dei rispettivi candidati;
- specificazione del numero massimo di preferenze consentite (i tre quarti, calcolati per difetto, dei posti cui provvedere);
- esplicita menzione che «i voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista».

Qualora sia stata presentata un'unica lista, sulla scheda di votazione deve essere specificato che l'elettore ha facoltà di votare anche per nominativi non candidati, ma che comunque il numero delle preferenze complessivamente espresse non può essere superiore ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere. In questo caso la scheda elettorale dovrà contenere, oltre ai nomi dei candidati della lista presentata, anche un numero di righe pari ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) del numero dei delegati da eleggere.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista la scheda elettorale deve contenere soltanto un numero di righe pari ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) del numero dei delegati da eleggere, nonché l'indicazione che "sono eleggibili tutti i giornalisti aventi diritto al voto".

Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i giornalisti che al momento delle votazioni siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Per quanto riguarda l'anzianità di iscrizione, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si ricorda che l'articolo 2 del Regolamento allo Statuto federale prevede che "la data dell'iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l'effettività dell'iscrizione è deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell'ARS che decidono entro 60 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote di iscrizione. I diritti all'elettorato attivo e passivo dell'iscritto decorrono dal 181° giorno di iscrizione".

In relazione al quesito se i termini per l'esercizio al diritto elettorale decorrano dalla data di iscrizione all'ARS, ovvero dalla data di iscrizione nell'elenco dei professionali o in quello dei collaboratori, si precisa che per anzianità di iscrizione deve intendersi l'anzianità di iscrizione nell'elenco.

Di conseguenza, tutti i giornalisti, già iscritti alle AA.RR.SS., che abbiano chiesto il passaggio di iscrizione all'elenco dei professionali, partecipano all'elezione dei delegati professionali al Congresso nazionale se al momento del voto abbiano più di 180 giorni di iscrizione nell'elenco dei professionali. In assenza di tale requisito votano per l'elezione dei delegati collaboratori, sempreché 180 giorni prima della data di elezione dei delegati erano iscritti nell'elenco associativo dei collaboratori.

Non hanno, ovviamente, diritto al voto tutti coloro che 180 giorni prima della data di elezione dei delegati risultino comunque non iscritti all'ARS.

Per quanto riguarda i casi di passaggio da una ARS ad un'altra, si conferma che l'originaria anzianità di iscrizione nell'elenco (dei professionali o dei collaboratori) viene mantenuta anche in caso di passaggio da una ARS ad un'altra.

Operazioni di voto

Le operazioni di voto si devono svolgere in tutte le ARS con le stesse modalità, in un arco di almeno due giorni, uno dei quali festivo, e le urne devono essere aperte per un totale non inferiore a 12 ore.

Gli scrutini devono essere pubblici ed iniziare in luogo, data e orario prefissati.

In presenza di sezioni elettorali distaccate le operazioni di scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale, al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle sezioni distaccate devono pervenire, a pena di nullità, in plico sigillato, entro e non oltre 20 ore dalla chiusura delle votazioni.

Assegnazione dei delegati

L'assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno devono essere assegnati in base alla graduatoria dei resti maggiori.

Una volta assegnati i delegati alle singole liste, per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

In presenza di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore parità anche di genere, quello più giovane per età anagrafica.

Qualora sia stata presentata una sola lista, o non sia stata presentata nessuna lista, risulteranno eletti gli iscritti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il voto di preferenza a candidati non eleggibili darà luogo all'annullamento della sola preferenza errata.

Trasmissione dei verbali

La commissione elettorale è tenuta a trasmettere alla FNSI, così come deliberato dalla Giunta Esecutiva, **entro il 10 gennaio 2019**, i verbali relativi alle votazioni, comprendenti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti alle votazioni divisi per professionali e collaboratori;
- il numero dei voti validi e del relativo quoziente elettorale, nonché quello delle astensioni e dei voti annullati;
- l'indicazione delle liste concorrenti, i voti riportati da ciascuna di esse, i delegati assegnati, la graduatoria nominativa e gli eletti;
- la dichiarazione del Consiglio direttivo dell'Associazione che elettori ed eletti erano in regola sia professionalmente, sia amministrativamente, al momento delle votazioni;
- l'indicazione relativa al numero delle sezioni elettorali distaccate eventualmente istituite.

Cordiali saluti.

Giancarlo Tartaglia

